

numero			Bellinzona
1389	sb	5	20 marzo 2013

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Amministrazione federale delle dogane
Direzione generale delle dogane
Servizio giuridico
Monbijoustrasse 40
3003 Berna

Procedura di consultazione concernente la legge del 18 marzo 2005 sulle dogane

Gentili Signore,
Egregi Signori,

abbiamo ricevuto la lettera del Dipartimento federale delle finanze in merito alla summenzionata procedura di consultazione, e, ringraziando per l'opportunità di esprimere il nostro parere, formuliamo le osservazioni seguenti.

Art. 97

La formulazione del capoverso 1 è molto ampia ("*... adempimento (...) di compiti di polizia che sono in relazione con l'esecuzione di disposti federali di natura non doganale e che la legislazione della Confederazione ha delegato ai Cantoni*") e permetterà ai Cantoni, in pratica, di delegare al Corpo delle guardie di confine anche compiti di polizia giudiziaria nell'ambito di reati del Codice penale. Il Consiglio di Stato condivide, di principio, l'estensione anche a qualche reato minore del Codice penale ma è pure dell'avviso che comunque devono essere posti dei limiti alle possibilità di delega. Dalla formulazione del capoverso 1 dovrebbe quindi risultare che, pur essendo in linea di massima possibile delegare compiti anche in ambito di reati del Codice penale, non potrà, in questo specifico contesto, comunque mai trattarsi di casi di ordine superiore alla bagatella.

Per il resto, condividiamo la proposta.


Art. 100 n. 5 LCStr

Condividiamo e auspichiamo fortemente la modifica proposta.

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, l'espressione della massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO


Il Presidente:
P. Beltraminelli

Il Cancelliere:
G. Gianella


Copia p.c. a:

- Divisione della giustizia, Residenza;
- Polizia cantonale, Residenza;
- Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza.